

Coordinamento Nazionale Beni Culturali

Notiziario 19

Roma, 7 luglio 2008

**AI DIRIGENTI UGL BENI CULTURALI
ALLE RSU UGL
AGLI ISCRITTI UGL
AL PERSONALE TUTTO****ART. 71 – DDL 112
CHIARIMENTI DEL MINISTERO**

Vi trasmetto di seguito, un chiarimento della Funzione Pubblica a firma del Dr. Verbaro relativo all'art. 71 del DDL 112, in materia di rilascio della certificazione medica giustificativa.

Vi allego, altresì, alcune osservazioni del Prof. in medicina Dr. Luca Pucetti interamente condivise dalla UGL-Ministeri

La nuova norma è in odore di incostituzionalità. Introduce un trattamento molto diverso tra il lavoratore della PA e del settore privato su un tema come quello della salute che è materia costituzionalmente protetta. Lo stabilire fasce orarie così ampie non solo crea problemi in merito al rilascio della certificazione ma soprattutto lede il diritto del paziente al recupero psicofisico che è diritto prevalente su quello delle necessità lavorative. Il lavoratore incapace al lavoro per motivi di salute è prima di tutto un malato che necessita di cure e tra tali cure può in alcuni casi annoverarsi la necessità di uscire dal domicilio di malattia comunque il dover osservare una fascia oraria così ampia per ottemperare alle esigenze di controllo medico-fiscali può recare nocimento alla salute del paziente, salute che come ben sappiamo è un concetto molto ampio e che assume il concetto di benessere psicofisico in senso lato. Nessun decreto legge può prevalere sul diritto del paziente di scegliersi medico, modalità e luogo di cura. Pertanto il paziente potrà sempre eleggere il domicilio di malattia dove meglio crede e recarsi dal medico curante di fiducia (privato o pubblico o convenzionato) giustificando la sua assenza dal domicilio di malattia mediante idonea certificazione che attesti il suo ricorso al sanitario per motivi di salute.

Per come è scritta la norma parrebbe che i giorni di malattia nel caso si tratti della seconda nell'anno o della prima, se con prognosi di incapacità lavorativa superiore a dieci giorni, debbano essere comunque certificati dal curante, infatti chi altri potrebbe stabilire la durata della prima malattia occorsa nell'anno?

Inoltre molte amministrazioni non consentono al dipendente di aspettare che pochi giorni dall'inizio malattia per spedire la certificazione. In tal caso la "giustificazione" da parte della Struttura sanitaria pubblica sarebbe una sorta di controllo a posteriori della certificazione del curante.

Gravi perplessità emergono sul contrasto di tali norme con massime, più volte ribadite dalla giurisprudenza, circa la migliore possibilità di individuare le personali necessità di recupero del paziente in relazione al suo vissuto, al suo contesto ambientale, alla comorbidità, al profilo psicologico, e, conseguentemente, alla migliore capacità di definire, caso per caso, l'incapacità lavorativa, da parte del medico curante che dovrà certificare il suo libero convincimento, indipendentemente dai condizionamenti che potrebbero derivare dalle norme in questione, privilegiando la salute del paziente allorché ritenga che la ripresa dell'attività lavorativa costituisca rischio apprezzabile al recupero psico-fisico.

Nel caso di difformità di giudizio tra il curante e il medico dipendente della struttura sanitaria pubblica quale parere prevarrà? ed in che modo il lavoratore avrà diritto ad esercitare opposizione?

Saremmo facili profeti nel prevedere che tale norma sarà presto all'attenzione della Corte Costituzionale.

ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AL DDL DI CUI SOPRA E SOLLECITATECI DA MOLTI LAVORATORI SARANNO FORNITE APPENA LA FUNZIONE PUBBLICA DARA' RISCONTRO ALLE NS. NOTE.

***DECRETO MINISTERIALE 18 GIUGNO 2008
SI RICOMINCIA DA CAPO ANCORA UNO STOP
SOSPESA LA CIRCOLARE 131***

Con circ. 131 del 27 giugno veniva data comunicazione della presentazione del nuovo decreto ministeriale recante l'articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del MiBAC e contestualmente si avviavano le procedure per il conferimento dei relativi incarichi di funzione dirigenziale. In data 7 luglio con circolare 138 il MiBAC comunicava la sospensione con effetto immediato, della circolare 131 in quanto il Ministero si è accorto che mancavano alla circolare del 27 giugno gli allegati che definivano la graduatoria delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, cui è correlato il trattamento economico di posizione in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del MiBAC. Pertanto, in attesa di emissione di un nuovo provvedimento, che speriamo arrivi in tempi strettissimi, il Ministero si troverà a dover fronteggiare una nuova emergenza in attesa di definire le posizioni degli "aspiranti" Dirigenti.

La circolare sul ns. sito www.uglstatali.it

**ARCHIVI DI STATO. UN SINDACATO RICHIEDE
ISPEZIONI SU BOLLE DI SAPONE**

Ci è stato segnalato da ns. dirigenti locali che alcune Ispezioni disposte dal MiBAC presso alcuni Archivi di Stato, riguardanti il personale, le relazioni sindacali, la gestione dei progetti ecc, avvengono su segnalazione di un sindacato. Fino a qui niente di strano!!! Le accuse, riportate nelle segnalazioni però sembrerebbero completamente infondate, a questo punto ci chiediamo chi paga? Visto che i blitz degli 007 Ministeriali non sono a costo zero. Resta il fatto che bisogna capire perché alcune OO.SS., si divertono a lanciare allarmi infondati e pertanto abbiamo chiesto una maggiore attenzione al Ministero, visto che già il Ministro Brunetta chiede sacrifici al portafoglio dei lavoratori e non ci sembra giusto che qualche sigla sindacale si diverta a far sperperare le già esigue risorse Ministeriali.

COMMISSARIO STRAORDINARIO A POMPEI. IL MINISTRO BONDI HA VISTO GIUSTO

Tra qualche ora sarà nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Bondi, un commissario per la gestione della Soprintendenza Archeologica di Pompei. Riteniamo che questa decisione presa dal Ministro BONDI sia molto importante e che sicuramente con gli strumenti giusti, la Soprintendenza tornerà ad essere il fiore all'occhiello dei Beni Culturali in Campania. La ns. organizzazione già dalle prime ore dall'insediamento del Ministro Bondi, tra le varie problematiche, aveva chiesto un atto straordinario proprio su Pompei, pertanto, accogliamo con compiacimento tale decisione e siamo pronti a fare la ns. parte. Certo, non sarà facile capire la situazione ma persone tecnicamente all'altezza e senza condizionamenti sicuramente ci riusciranno.

Il Coordinatore Nazionale
Renato Petra

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SEGRETARIA TECNICA

DFP-0031725-04/07/2008-1.2.3

Parere UPPA n.45/08Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali
Dipartimento della Qualità
Direzione Generale Programmazione
Sanitaria**OGGETTO:** Certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione. Art.71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.

Con il quesito indicato a margine, codesto ministero chiede allo scrivente ufficio l'avviso interpretativo concernente l'art.71 del decreto legge n.112/08.

Concretamente, si chiede di conoscere quale sia la portata applicativa della disposizione citata allorché la stessa, al comma 2, prevede che nel caso in cui la malattia del dipendente si protragga per un periodo superiore ai dieci giorni o, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, lo stato di malattia può essere legittimamente giustificato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.

Così come indicato nel quesito, il concetto di struttura sanitaria pubblica acclude sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, ai fini della corretta produzione della certificazione di malattia sono naturalmente valide le certificazioni rilasciabili da tali strutture.

E' però necessario per una più completa valutazione del valore formale da riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il solo dato strutturale, e cioè quello relativo all'ente da cui promana la certificazione in esame.

Per una più corretta analisi della problematica è infatti necessario integrare la presente valutazione di alcune considerazioni che attengono il valore documentale che il vigente quadro giuridico riconosce a certificazioni che attestino la temporanea incapacità lavorativa di un dipendente.

Considerando che, secondo quanto prescritto dalle convenzioni adottate in conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina dell'art.8 del D.Lgs.n.502 del 1992, in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione "per incapacità temporanea al lavoro"(Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all'art.71 del decreto legge n.112/2008.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbàro

1